



Bruxelles, 18.12.2017  
COM(2017) 774 final

2017/0348 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per  
pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Uno degli obiettivi principali dell'attuale riforma della politica comune della pesca (PCP)<sup>1</sup> è conseguire per tutti gli stock un tasso di sfruttamento corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY), al fine di ricostituire e mantenere le popolazioni degli stock ittici a livelli sostenibili, ossia al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine può essere più efficacemente conseguito mediante un approccio pluriennale alla gestione della pesca incentrato sull'adozione di piani di gestione pluriennali che, in base all'attuale PCP, dovrebbero tenere conto delle specificità dei vari stock e delle varie attività di pesca. I piani di gestione pluriennali dovrebbero fornire il quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock definendo chiaramente il calendario e i meccanismi di salvaguardia applicabili in caso di sviluppi imprevisti nello stato degli stock ittici.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanno istituito nel 2013 una task force interistituzionale sui piani pluriennali al fine di concordare una linea d'azione per favorire lo sviluppo e l'introduzione di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca. La task force ha stabilito che l'obiettivo specifico che corrisponde all'obiettivo MSY debba essere espresso come intervallo di valori  $F_{MSY}$  forniti dagli esperti e successivamente fissati dai colegislatori e stabiliti nel piano. Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca su base annuale, nel rispetto dei pareri scientifici e in modo da conseguire gli obiettivi del piano<sup>2</sup>.

Il primo piano di gestione pluriennale adottato a seguito della riforma della PCP riguardava la regione del Mar Baltico. Il regolamento (UE) 2016/1139 ha istituito un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto (nel prosieguo "gli stock interessati") nel Mar Baltico (nel prosieguo "il piano"). Il piano mira a garantire che lo sfruttamento degli stock interessati ne ricostituiscano e mantenga le popolazioni al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. Esso definisce obiettivi specifici quantificabili, vale a dire intervalli di mortalità per pesca e valori di riferimento per la conservazione espressi in termini di MSY  $B_{trigger}$  e  $B_{lim}$ . I valori numerici dei suddetti parametri sono stati ricavati dai pareri scientifici forniti dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2015<sup>3</sup>. Dalla valutazione scientifica realizzata nel 2017 risulta che i valori MSY per gli stock di aringa del Mare di Botnia e di aringa del Golfo di Botnia sono cambiati.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio a fini di revisione.

La Commissione intende pertanto proporre una modifica del regolamento (UE) 2016/1139 alla luce dei più recenti e dei migliori pareri scientifici disponibili.

---

<sup>1</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>2</sup> Task force sui piani pluriennali. Relazione finale, aprile 2014  
[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf)

<sup>3</sup> Richiesta di parere specifico del CIEM. Parere CIEM 2015, volume 6. Richiesta presentata dall'UE al CIEM di fornire intervalli  $F_{MSY}$  per alcuni stock del Mare del Nord e del Mar Baltico.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La base scientifica per la modifica è stata fornita dal CIEM. Nel 2017 il CIEM ha effettuato una valutazione degli stock di aringa nel Mare di Botnia e nel Golfo di Botnia<sup>4</sup>. Una questione ritenuta essenziale dagli scienziati riguarda l'identificazione degli stock, ovvero l'ipotesi di combinare le due zone in un'unica unità di valutazione o di continuare a valutarle separatamente. Si è deciso di combinare lo stock sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) non vi sono valide prove biologiche per combinare o separare gli stock;
- b) i dati disponibili non consentono una valutazione realmente affidabile per l'aringa del Golfo di Botnia ed è improbabile che in futuro si possa disporre di dati più esaustivi;
- c) non vi è motivo di temere un eccessivo sfruttamento della componente più piccola dello stock nel Golfo di Botnia in caso di fusione con la componente principale dello stock di aringa nel Mare di Botnia.

La stima dei nuovi valori di riferimento MSY realizzata dal CIEM a seguito della fusione dei due stock ha evidenziato un valore  $F_{MSY\ point}$  pari a 0,21. Dal calcolo dei corrispondenti intervalli  $F_{MSY}$  è emerso che  $F_{MSY\ inferiore}$  è pari a 0,15 e  $F_{MSY\ superiore}$  è pari a 0,21. Data la probabilità che la biomassa dello stock scenda al di sotto dei livelli di salvaguardia,  $F_{MSY\ superiore}$  è limitato e pari al valore  $F_{MSY\ point}$  di 0,21. I livelli di biomassa corrispondenti di  $MSY\ B_{trigger}$  e  $B_{lim}$  sono stati calcolati rispettivamente a 283 180 e 202 272 tonnellate.

Non si è proceduto a una valutazione d'impatto specifica in quanto gli effetti dell'applicazione del concetto di MSY alla gestione della pesca sono già stati oggetto della valutazione d'impatto realizzata per la riforma della PCP. Nell'ambito di tale valutazione<sup>5</sup> sono stati quantificati gli impatti del raggiungimento dell'MSY. Una nuova valutazione d'impatto non aggiungerebbe nulla alle informazioni fornite dalla precedente valutazione. Le modifiche dell'attuale regolamento scaturiscono dai pareri scientifici e sono conformi all'articolo 5, paragrafo 6. Si tratta di modifiche essenziali per la fissazione o la revisione, se del caso, delle possibilità di pesca annuali per il Mar Baltico e per l'efficace funzionamento della nuova PCP.

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

### Sintesi delle misure proposte

L'azione principale consiste nell'agevolare il conseguimento di una pesca sostenibile secondo quanto previsto nell'ambito della riforma della politica comune della pesca, conformando i valori MSY ai migliori pareri scientifici disponibili.

### Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

### Principio di proporzionalità

La presente proposta modifica misure già esistenti; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

---

<sup>4</sup> CIEM 2017. Relazione del *Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT)*, 7-10 febbraio 2017, Copenaghen, Danimarca. CIEM CM 2017/ACOM:30. 108 pagg.

<sup>5</sup> SEC(2011) 891

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare a carico dell'Unione.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>6</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico (nel prosieguo "il piano"). Il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e segnatamente a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY).
2. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1139 definisce gli stock ittici interessati del Mar Baltico, tra cui lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia. Al fine di salvaguardare la piena capacità riproduttiva di tali stock, gli allegati I e II di detto regolamento stabiliscono una serie di valori di riferimento per la conservazione, tra cui tassi di mortalità per pesca e valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva.
3. La valutazione scientifica realizzata nel 2017 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) indica che lo stock di aringa del Mare di Botnia e lo stock di aringa del Golfo di Botnia sono simili. Il CIEM li ha pertanto combinati in un unico stock, ha modificato i confini della relativa zona di distribuzione e ha effettuato una nuova stima dei tassi di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY e dei corrispondenti valori di riferimento per la conservazione. Ciò ha portato a una diversa definizione dello stock e a nuovi valori numerici rispetto a quelli di cui all'articolo 1 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139.

---

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

4. A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139, qualora, sulla base dei pareri scientifici, la Commissione ritenga che i valori di riferimento per la conservazione stabiliti nell'allegato II dello stesso regolamento non esprimano più correttamente gli obiettivi del piano, tali valori possono essere presentati con urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio a fini di revisione.
5. È opportuno modificare con urgenza l'articolo 1, lettere e) e f), e gli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/1139 al fine di garantire che le possibilità di pesca per gli stock interessati siano fissate in conformità di valori di riferimento per la conservazione aggiornati.
6. È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1139,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
**Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139**

Il regolamento (UE) 2016/1139 è così modificato:

1. l'articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
  - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 

"e) aringa (*Clupea harengus*) nelle sottodivisioni CIEM 30-31 (aringa del Golfo di Botnia);";
  - b) la lettera f) è soppressa.
2. Nell'allegato I, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

"Aringa del Golfo di Botnia	0,15-0,21	0,21-0,21".
-----------------------------	-----------	-------------

3. Nell'allegato II, le voci relative allo stock di aringa del Mare di Botnia e allo stock di aringa del Golfo di Botnia sono sostituite dalla voce seguente:

"Aringa del Golfo di Botnia	283 180	202 272".
-----------------------------	---------	-----------

*Articolo 2*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*